



**ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA DILETTANTISTICA
"A.S. COMINI 1885 PADOVA SCHERMA"**

STATUTO

(approvato dall'Assemblea sociale del 22 settembre 2022)



INDICE

Articolo 1 – Denominazione	3
Articolo 2 – Sede – Durata – Colori sociali.....	3
Articolo 3 – Scopo.....	3
Articolo 4 – Funzionamento	3
Articolo 5 – Associati – Domicilio – Quote di iscrizione e annuali.....	4
Articolo 6 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati.....	4
Articolo 7 – Categorie di Associati – Diritti e doveri.....	4
Articolo 8 – Decadenza dello status di Associato	5
Articolo 9 – Tesserati di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione	5
Articolo 10 – Mezzi finanziari	6
Articolo 11 – Patrimonio dell’Associazione	6
Articolo 12 – Organi dell’Associazione	6
Articolo 13 – Assemblea	7
Articolo 14 – Consiglio Direttivo.....	8
Articolo 15 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo.....	9
Articolo 16 – Il Presidente - Rappresentanza dell’Associazione.....	10
Articolo 17 – Collegio dei Revisori	10
Articolo 18 – Collegio dei Probiviri	10
Articolo 19 – Presidente onorario	11
Articolo 20 – Esercizi Sociali	11
Articolo 21 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio	11
Articolo 22 – Clausola compromissoria	11
Articolo 23 – Rinvio.....	11



Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Accademia Scherma Comini 1885 Padova Scherma – A.S.D." che potrà denominarsi anche nelle forme abbreviate "A.S. Comini 1885 Padova Scherma – A.S.D." o più semplicemente "A.S. Comini – A.S.D.". La data di fondazione dell'Accademia risale all'anno 1885.

Articolo 2 – Sede – Durata – Colori sociali

L'Associazione ha sede legale e operativa in Padova via Dei Colli, 29.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 2085, anno del bicentenario della fondazione, e potrà essere prorogata. I colori sociali sono Blu Savoia, Bianco, Rosso.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione ha carattere dilettantistico, è apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue lo scopo di promuovere lo sport della scherma come mezzo di educazione fisica e morale contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina connessa alla pratica di tale sport, intesa anche come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tale disciplina, anche nel settore paralimpico..

Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l'associazione può tra l'altro:

- 1) partecipare e promuovere eventi;
- 2) ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della Denominazione;
- 3) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma;
- 4) svolgere altre attività ricreative, motorie, sportive, dilettantistiche, anche diverse dalla scherma, eventualmente avvalendosi di ogni forma di collaborazione con soggetti terzi;
- 5) promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
- 6) gestire, nella propria sede, anche un punto di ristoro.

L'Associazione può porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, nel rispetto della normativa vigente, che siano ritenuti dal Consiglio Direttivo necessari e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi inoltre alle norme e alle direttive del CONI, della F.I.E., del C.I.O. e del C.I.P.

L'Associazione può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI; in tal caso, oltre ad osservarne i relativi statuti, regolamenti e direttive per le attività diverse dalla scherma, riconosce ai relativi tesserati la possibilità di accedere alle attività, diverse da quelle schermistiche, eventualmente organizzate a favore dei propri associati, secondo quanto più sotto previsto. Tuttavia, in caso di norme contrastanti o dubbie tra i vari statuti e/o regolamenti, prevarranno sempre lo Statuto e/o le norme FIS.

Articolo 4 – Funzionamento

L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dell'Associazione devono essere garantiti di norma dalle prestazioni volontarie di propri aderenti, per le quali possono essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese e/o indennità che possono essere attribuiti anche mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto.

Nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o affidare l'incarico a terzi.



Articolo 5 – Associati – Domicilio – Quote di iscrizione e annuali

5.1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche di specchiata moralità che intendono partecipare a qualsiasi titolo all'attività schermistica e, in generale, alla vita dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, nonché più in generale al rispetto dei valori sportivi di correttezza e lealtà.

Tutti gli Associati devono essere obbligatoriamente tesserati alla FIS, secondo quanto previsto dall'art. 7.

5.2. Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli Associati a seguito di comunicazione scritta dell'Associato al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

5.3. L'esercizio dei diritti dell'Associato è subordinato:

- a) al versamento della "quota di tesseramento annuale alla FIS";
- b) al versamento della "quota associativa annuale", determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.

L'accesso all'attività schermistica di sala dell'Associazione è inoltre subordinato:

- c) al versamento della relativa "quota di frequenza annuale", determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati

6.1. Coloro che intendano far parte dell'Associazione devono compilare un'apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.

Nel caso di minore di età la domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà parentale, che risponde per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

La qualità di Socio è acquisita con la presentazione della domanda e la sua controfirma per accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di negarla senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.

In caso di accoglimento della domanda l'Associato è tenuto al versamento delle quote indicate al precedente art. 5.3.

All'Associato viene rilasciata la tessera della FIS costituente titolo di legittimazione all'esercizio dei diritti stabiliti dal presente Statuto.

Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.

L'Associato minore di età non ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione; tuttavia l'esercente la potestà parentale che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Tutti gli Associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, purché iscritti all'Associazione entro la data di chiusura dell'ultimo esercizio.

Articolo 7 – Categorie di Associati – Diritti e doveri

7.1 Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) fondatori
- b) ordinari
- c) onorari
- d) sostenitori.

7.2 Sono "fondatori" gli Associati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche sopra specificate.

7.3 Sono "onorari" gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione e che, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti



dell'Associazione o per speciali meriti sportivi siano nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'Associato onorario non è tenuto al pagamento della "quota associativa annuale" e non ha diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione; può essere tesserato alla FIS e, con il tesseramento, acquisisce automaticamente tutti i diritti dell'associato ordinario.

7.4 Sono "sostenitori" gli Associati che per puro spirito di adesione al suo scopo e di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre erogazioni liberali versando, comunque, spontaneamente a favore dell'Associazione una quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.5 Gli Associati "ordinari" sono coloro che sono stati ammessi come tali e si sono obbligati a versare a) la "quota di tesseramento alla FIS", b) la "quota associativa annuale" e, nel caso svolgano attività schermistica di sala, c) la "quota di frequenza annuale", stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento della "quota di frequenza" stabilita, hanno diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell'attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno.

Gli Associati ordinari, qualora praticanti l'attività agonistica, sono tenuti a partecipare alle competizioni organizzate dalla FIS e/o altre organizzazioni, se ritenuti idonei dai Maestri dell'Associazione.

Gli Associati ordinari hanno inoltre il dovere di partecipare alle competizioni su disposizioni della FIS.

Il numero degli Associati è illimitato.

7.6 Il Consiglio Direttivo può individuare altre categorie di Associati, differenziando l'importo delle "quote di frequenza annuale" di cui all'art. 5.

Articolo 8 – Decadenza dello status di Associato

8.1. La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

- a) morte dell'Associato;
- b) dimissioni dell'Associato;
- c) recesso dell'Associato, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- d) esclusione dell'Associato a causa di: (i) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo(ii); violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto; (iii) grave o reiterata violazione dei regolamenti interni dell'Associazione eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo; (iv) commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione medesima o costituiscano ostacolo al suo buon andamento.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti.
Contro l'esclusione può essere interposto appello al Collegio dei Probiviri o, qualora esso non sia stato nominato, all'Assemblea;
- e) l'Associato radiato non può più essere riammesso.

Articolo 9 – Tesserati di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione

Qualora l'Associazione sia affiliata, oltre che alla F.I.S., anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI, è concessa ai relativi tesserati la possibilità di accedere alle attività, diverse da quelle schermistiche, eventualmente organizzate dall'Associazione a favore dei propri associati.

Tale possibilità è subordinata:

- a) alla richiesta di tesseramento alla Federazione o Ente di Promozione al quale l'Associazione sia affiliata e al pagamento della relativa quota annuale;
- b) al pagamento della "quota di frequenza annuale" determinata dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alla specifica attività sportiva - diversa dalla scherma -, motoria o ricreativa di interesse.



Il tesserato di altre Federazioni sportive o Enti promozione di cui sopra che partecipa alle attività organizzate dall'Associazione è tenuto, a pena di esclusione, al rigoroso rispetto del regolamento disciplinare dell'Associazione, in quanto applicabile, e alle indicazioni degli Istruttori.

Articolo 10 – Mezzi finanziari

10.1 I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle quote associative, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e di ogni suo rinnovo annuale;
- b) dalle quote annuali di "frequenza" determinate dal Consiglio Direttivo per le varie attività sportive, motorie, ricreative anche non schermistiche programmate annualmente;
- c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative: i diritti di ciascun associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 e 7 del presente Statuto.

10.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Articolo 11 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare sportive;
- c) dal materiale sportivo, attrezzi, indumenti;
- d) da tutti gli altri beni, mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa;
- e) da automezzi ed altre attrezzature mobili iscritte e non iscritte in pubblici registri;
- f) dalle eventuali donazioni, lasciti e successioni;
- g) dagli eventuali avanzi di bilancio.

Ai sensi dell'art. 90, comma 18, lett. D) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 148, comma 8, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente
- Il Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori,
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, coincidenti di norma con il quadriennio olimpico - e comunque con un suo intero ciclo anche se di durata maggiore o minore - e scadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio del quadriennio o, se del caso, del ciclo olimpico; le cariche sociali, con eccezione di quella del Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.



Il Presidente, nonché tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e altre A.S.D. nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Articolo 13 – Assemblea

13.1. Composizione e poteri

L'Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

In sede ordinaria:

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, qualora istituiti;
- nominare o revocare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione e di cui al presente Statuto.

In sede straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.

13.2. Convocazione

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esercizio ha durata annuale dal 01/09 di ciascun anno al 31/08 dell'anno seguente.

Il Presidente può altresì convocare l'assemblea dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o obbligatoriamente quando ne facciano richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo degli Associati. In tali casi l'adunanza deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale dell'Associazione in Padova via Dei Colli, 29 e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica, ordinaria, fax o telegramma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

13.3. Diritto di intervento

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risultano iscritti da almeno 120 (centoventi) giorni. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non può, comunque, rappresentare più di 2 (due) Associati.

13.4. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto.

L'Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.



In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l'ipotesi di scioglimento della Società di cui all'art. 20.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 13.2, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.

13.5. Candidature

L'Associato che intende candidarsi a cariche sociali deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almeno 10 giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

14.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero di membri, variabile da 4 a 8, numero che viene stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Direttivo uscente. I componenti del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea in sede ordinaria, scegliendoli tra i Soci ordinari e/o onorari maggiorenni tesserati alla FIS che hanno presentato la propria candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, coincidenti di norma con il quadriennio olimpico - e comunque con un suo intero ciclo anche se di durata maggiore o minore - e sono rieleggibili.

14.2 I Consiglieri eletti provvedono, alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea, ad eleggere tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

14.3. Qualora nel corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti Consiglieri chiamano a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica, a condizione che abbia riportato almeno due (2) voti. A parità di voti, sarà cooptato il socio non eletto con maggiore anzianità di iscrizione alla Comini.

Ove non si abbiano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originalmente prevista per i Consiglieri sostituiti.

In caso di dimissioni, revoca, impedimento permanente, decadenza o morte del Presidente, deve essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. Nelle more il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione, esercitando nel frattempo tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente.

Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.

14.4. La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'Associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea (convocata secondo le norme di cui all'art. 13) e deve essere notificata per raccomandata all'intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

La decadenza dalla carica può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con effetto immediato, qualora un Consigliere non intervenga alle sedute consiliari, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

14.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Tuttavia, in ipotesi di richiesta da parte di almeno la metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Esso deve essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri



ed al Collegio dei Revisori (se nominato) al recapito da essi stessi indicato, per iscritto o posta elettronica o eventualmente tramite un sistema di messaggistica istantanea, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data fissata.

In caso di urgenza, i giorni possono ridursi a 3 (tre).

È peraltro validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.

14.6 Adempite le formalità suddette il Consiglio è da ritenersi validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori, se nominati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questo, dal consigliere più anziano d'età associativa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali possono essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con eventuale facoltà di delega a terzi, anche non associati, per lo svolgimento di attività anche specifiche od occasionali.

15.2 Il Consiglio Direttivo ha, in particolare, il compito di:

- attuare le decisioni delle Assemblee;
- delineare le linee guida e programmatiche dell'Associazione, in conformità allo Statuto e alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare sulle quote associative e sulle quote di frequenza annuali, eventualmente differenziate secondo le categorie di Associati o le classi anagrafiche degli atleti, stabilendone sia l'importo che le modalità di versamento;
- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati;
- garantire il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
- predisporre i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all'anno e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- emanare eventuali regolamenti interni, coerenti con il presente Statuto;
- adottare i provvedimenti disciplinari. Oltre che con l'esclusione di cui al precedente art. 8, lett. d), il socio può essere sanzionato, al ricorrere di una delle medesime cause ivi indicate, ma connotate da minore gravità, in ordine crescente mediante: a) rimprovero verbale; b) biasimo scritto; c) sospensione dall'attività sportiva per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni e/o agonistica fino ad un massimo di 3 (tre) gare F.I.S.;
- deliberare l'eventuale affiliazione dell'Associazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI;
- deliberare in merito alla scelta dei Maestri di scherma, degli altri istruttori e dei collaboratori tecnici ed amministrativi, nonché ai loro compensi e rapporti di collaborazione / lavoro;
- proporre all'Assemblea, nei limiti dell'art. 14.1, il numero dei Consiglieri da eleggere;
- proporre all'Assemblea la nomina o la revoca del Presidente onorario;
- provvedere al pagamento e alle riscossioni dei debiti e dei crediti;
- decidere in merito ai rimborsi spese e/o delle indennità agli atleti, agli istruttori, agli accompagnatori e ad ogni altra persona che si sia adoperata nell'attività dell'Associazione;



- il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di mezzi finanziari atti al funzionamento dell'Associazione;
- il compimento di qualsiasi operazione con gli istituti di credito, autorizzando il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vicepresidente a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Associazione, tutti i documenti che gli istituti di credito ritengano necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali operazioni.

15.3 Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio è a forma libera. L'Associato può sempre chiedere essere sentito.

Contro la decisione del Consiglio di esclusione o di sospensione agonistica può essere interposto appello al Collegio dei Probiviri o, qualora esso non sia stato nominato, all'Assemblea entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento disciplinare all'associato.

15.4 Il Consiglio può istituire, nominandone i responsabili, uno o più Comitati tecnici, privi di poteri gestionali e di spesa, aventi lo scopo di definire e coordinare le regole tecniche su cui basare l'attività sportiva ed agonistica dell'Associazione.

Articolo 16 – Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Presidente, inoltre:

- a) vigila sull'esecuzione delle delibere;
- b) dirige le Assemblee;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- d) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate devono essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;
- e) può, di propria iniziativa o su proposta di uno o più Consiglieri, autorizzare altri Soci o terze persone ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Se questa autorizzazione assume carattere permanente, essa deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri scelti anche tra non Associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio deve vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; deve verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Articolo 18 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri, scelti anche tra non Associati.

Il Collegio ha competenza su fatti commessi dai soci rilevanti per l'attività sociale, nonché sugli appelli contro le decisioni di cui agli artt. 8 lett. d) e 15.2 di sospensione agonistica. Il procedimento avanti ai probiviri è a forma libera. L'Associato



può sempre chiedere di essere sentito. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti di norma con il quadriennio olimpico - e comunque con un suo intero ciclo anche se di durata maggiore o minore -. In caso di dimissioni, morte, impedimento duraturo di uno o più Proibiviri, deve essere convocata, entro 30 (trenta) giorni di calendario, l'Assemblea per le nuove elezioni per la sostituzione dei Proibiviri venuti a mancare.

Articolo 19 – Presidente onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Accademia.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza in occasione di eventi e contesti ufficiali, nonché eventuali incarichi speciali per determinati contatti e iniziative con altri Enti sportivi e Istituzioni locali. Egli può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; ha, inoltre, la facoltà di richiedere agli Organi dell'Associazione informazioni sull'andamento delle attività istituzionali. La carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso o la revoca da parte dell'Assemblea, sempre su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 01/09 di ciascun anno e termina il 31/08 dell'anno seguente. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico finanziario deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici finanziari delle società per azioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, può essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 21 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo.

La delibera deve ottenere il parere favorevole dell'Assemblea (con la maggioranza di cui all'art. 21 Codice civile) che provvede alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, è devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Gli arbitri designati dalle parti nominano il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Il Collegio Arbitrale giudica in via rituale, secondo diritto, ed ha sede in Padova.

Tutti i Soci, quindi, si impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie che dovessero sorgere con l'Associazione o al suo interno tra Soci per divergenze attinenti la vita sociale.

Articolo 23 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Scherma e del CONI, nonché le leggi vigenti in materia di Associazioni, in quanto applicabili.